

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 39/CDN **(2013/2014)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**, dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Angelo Venturini, dal Dr. Giulio Maisano, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, in collaborazione con il Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 4 dicembre 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(101) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE VOLPECINA (all'epoca dei fatti Collaboratore della Società ASD Mariano Keller), Società ASD MARIANO KELLER - (nota n. 2034/1213 pf12-13/MS/vdb del 4.11.2013).

A seguito di segnalazione effettuata con nota del 15/03/2013 dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri Campania, Sig. Nicola Ramaglia, così come individuata nella parte motiva dell'odierno atto di deferimento, il Vice Procuratore federale ha rilevato a carico del Sig. Giuseppe Volpecina, collaboratore nella gestione sportiva dell'ASD Mariano Keller, la responsabilità disciplinare di cui al combinato disposto ex artt. 30, comma 4, Statuto federale, 1 e 15 CGS.

Invero, la Procura federale ha ricondotto la violazione delle richiamate disposizioni federali da parte del tesserato all'atto di denuncia-querela da questi sporto dinanzi all'Autorità di P.S., senza aver preventivamente formalizzato alcuna richiesta alla FIGC al fine di ottenere l'autorizzazione a procedere nei confronti di altro tesserato FIGC (Sig. Nicola Saponara), ovvero del Commissario di campo designato in occasione della gara del 15/06/2008, ASD Mariano Keller-Vico Equense (campionato cat. Allievi regionali), asseritamente resosi responsabile della commissione di alcuni reati in sede di estensione del proprio rapporto (falso in atto pubblico, diffamazione, ingiuria) e pertanto, ad avviso del Sig. Volpecina, meritevole di essere sottoposto a procedimento penale.

Nel contempo, in ordine alla violazione disciplinare ascritta al proprio tesserato, Sig. Giuseppe Volpecina, é stata deferita, ex art. 4, comma 2, CGS, anche l'ASD Mariano Keller.

Nei termini assegnati sia il Sig. Volpecina che l'ASD Mariano Keller hanno fatto pervenire proprie distinte memorie difensive.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Giuseppe Volpecina e la Società ASD Mariano Keller, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Giuseppe Volpecina e la Società ASD Mariano Keller, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giuseppe Volpecina, sanzione

della inibizione di mesi 12 (dodici), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 8 (otto); pena base per la Società ASD Mariano Keller, sanzione della ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.000,00 (€ mille/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 8 (otto) per il Sig. Giuseppe Volpecina;
- ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la Società ASD Mariano Keller.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(102) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA BRUGNOLO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD U. Fincantieri Monfalcone), Società ASD U. FINCANTIERI MONFALCONE ▪ (nota n. 2064/100 pf13-14/AM/ma del 4.11.2013).

Con atto del 4 novembre 2013 il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale Brugnolo Andrea, all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD U. Fincantieri Monfalcone per rispondere delle violazioni di cui all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF ed all'articolo 8, comma 9, CGS, per non avere provveduto nel termine di trenta giorni alla corresponsione della somma di €. 6.050,00 in favore dell'allenatore Lombardo sulla base di quanto disposto dal Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C. con provvedimento del 22 giugno 2013, comunicato in data 28 giugno 2013 a mezzo raccomandata ricevuta in data 4 luglio 2013; e la Società ASD U. Fincantieri Monfalcone a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al suo Presidente.

La Società deferita ha presentato documentazione.

All'udienza odierna il rappresentante della Procura federale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione al Brugnolo e di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00) di ammenda alla Società ASD U. Fincantieri Monfalcone.

Il Brugnolo ha dichiarato di disconoscere il contratto in forza del quale la ASD U. Fincantieri Monfalcone è stata condannata al pagamento della somma in questione.

Osserva la Commissione che con nota del 14 agosto 2013 il Dipartimento Interregionale della F.I.G.C. - L.N.D. comunicava alla Procura federale della F.I.G.C. che la Soc. ASD U.

Fincantieri Monfalcone non aveva corrisposto la somma di €. 6.050,00 in favore dell'allenatore Lombardo Marino, così come statuito dal Collegio Arbitrale della F.I.G.C. - L.N.D. con provvedimento del 22 giugno 2013 pubblicato nel C.U. n°6 del 22 giugno 2013 ed emesso a seguito del ricorso proposto in data 10 gennaio 2013 dal medesimo Lombardo. Tale decisione del Collegio Arbitrale, è stata comunicata alla Soc. ASD U. Fincantieri Monfalcone a mezzo raccomandata inviata il 28 giugno 2013 e recapitata in data 4 luglio 2013. Con la decisione del Collegio Arbitrale citata, la Soc. ASD U. Fincantieri Monfalcone è stata condannata a corrispondere a Lombardo Marino la somma di Euro 6.050,00, dovuta in forza di regolare accordo economico vigente per la Stagione Sportiva 2012/2013. Dai fogli di censimento relativi alla Soc. ASD U. Fincantieri Monfalcone acquisiti agli atti emerge che il Presidente e legale rappresentante era, all'epoca, Andrea Brugnolo. In atti è anche la comunicazione trasmessa a mezzo telefax del Segretario del Dipartimento Interregionale della F.I.G.C. - L.N.D. dell'8 agosto 2013 regolarmente ricevuta in pari data, con la quale veniva ricordato alla Società ASD U. Fincantieri Monfalcone l'obbligo di provvedere entro il termine di trenta giorni alla presentazione della ricevuta di pagamento delle somme dovute sulla base di quanto disposto dal Collegio Arbitrale, con espresso avvertimento che, in difetto, si sarebbe provveduto a trasmettere gli atti alla Procura federale per quanto di competenza.

La documentazione prodotta dalla Società deferita è irrilevante in quanto si riferisce al pagamento di compensi diversi ed inferiori rispetto a quello disposto dal Collegio Arbitrale con la delibera richiamata.

Di nessun rilievo sono pure le dichiarazioni rese dal Brugnolo in quanto ogni contestazione relativa alla somma di cui al deferimento doveva essere mossa all'organo competente a decidere in merito alla debenza della somma stessa, e cioè al Collegio Arbitrale innanzi al quale, viceversa, la Società nulla ha eccepito.

Deve dunque affermarsi che la Società ASD U. Fincantieri Monfalcone, pur avendo ricevuto sia la notifica della decisione e l'avviso di pagamento a mezzo raccomandata A.R. inviata il 28 giugno 2013, che la comunicazione del Dipartimento Interregionale a mezzo fax dell'8 agosto 2013, non ha corrisposto nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 94 ter delle NOIF, la somma di € 6.050,00 in favore dell'allenatore Lombardo Marino, sulla base di quanto disposto dal Collegio Arbitrale con il provvedimento sopra citato. La violazione si è concretizzata in data 4 agosto 2013 quando è scaduto il termine per adempiere alla decisione del Collegio Arbitrale e la Società inadempiente era stata iscritta al campionato di Serie D. La mancata corresponsione nel termine prescritto delle somme dovute per le ragioni sopra esposte, integra gli estremi della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF ed all'art. 8, comma 9, del CGS, ascrivibile alla Società ASD U. Fincantieri Monfalcone, per aver disatteso l'obbligo di effettuare il pagamento così come disposto dal Collegio Arbitrale ed al conseguente invio della relativa liberatoria nel termine prescritto dall'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF.

Tale inadempimento è da ascrivere a Brugnolo Andrea, Presidente all'epoca dei fatti, per il rapporto d'immedesimazione organica.

La Società ASD U. Fincantieri Monfalcone risponde della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del CGS, per quanto ascritto al suo Presidente e Legale rappresentante.

Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione stima eque le sanzioni di cui al dispositivo peraltro nei limiti dei minimi edittali.

P.Q.M.

la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere a Brugnolo Andrea la sanzione dell'inibizione per la durata di mesi 6 (sei), ed alla Società ASD U. Fincantieri Monfalcone la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(95) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DIABATE MAKAN (Presidente della Società ASD Nardò Calcio), ENZO RUSSO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÒ CALCIO ▪ (nota n. 1886/101 pf13-14/AM/ma del 24.10.2013)

(97) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÒ CALCIO ▪ (nota n.1983/176 pf13-14/AM/ma del 29.10.2013)

Preliminarmente questa Commissione disciplinare dispone la riunione dei due procedimenti in epigrafe per connessione.

La Procura federale, con note indicate in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione disciplinare nazionale i soggetti ivi indicati, per rispondere, rispettivamente:

- Diabate Makan (Presidente e Legale rappresentante della ASD Nardò Calcio), della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF ed all'articolo 8, comma 9, CGS, per non avere corrisposto nel termine al calciatore Di Piedi Michele, nel termine di trenta giorni previsto, la somma di € 7.043,50, violando quanto disposto dalla Commissione accordi economici con provvedimento del 8.07.2013.
- Enzo Russo (Presidente e Legale rappresentante all'epoca dei fatti della ASD Nardò Calcio), della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali, per avere, in qualità di Legale rappresentante della ASD Nardò Calcio, omesso di corrispondere le somme stabilite nell'accordo stipulato con il calciatore Di Piedi Michele;
- Enzo Russo (Presidente e Legale rappresentante all'epoca dei fatti della ASD Nardò Calcio), della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF ed all'articolo 8, comma 9, CGS, per non avere corrisposto nel termine al calciatore Salerno Silvio Andrea, nel termine di trenta giorni previsto, la somma di €. 6.992,50, violando quanto disposto dalla Commissione accordi economici. con provvedimento del 28.06.2013.
- la ASD Nardò Calcio, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte e su esposte ai suoi Legali rappresentanti.

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura federale, preliminarmente ha chiesto il proscioglimento per il Sig. Enzo Russo, relativamente al capo di imputazione dell'art. 1, comma 1 CGS di cui al deferimento n. 1886/101 pf13-14/AM/ma del 24.10.2013; per il resto ha concluso chiedendo la conferma del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig. Diabate Makan;
- inibizione di mesi 3 (tre) per il Sig. Enzo Russo;
- penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, per la ASD Nardò Calcio, nonché l'ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00).

Per le parti deferite nessuno è comparso.

Questa Commissione rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti (cfr., in particolare, l'esposto ricevuto in data 21.10.2013 dall'Avv. Roseti, presentato per conto del calciatore Di Piedi; comunicazione a mezzo mail del calciatore Salerno in ordine al mancato pagamento da parte della Società; provvedimenti della Commissione Accordi Economici prot. CAE 216/2013-2014 e prot. CAE 195 e 196/2012-2013; fogli di censimento della ASD Nardò Calcio per le s.s.2012/2013 e 2013/2014), da cui emerge la violazione contestata ai deferiti della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF ed all'articolo 8, comma 9, CGS.

Come correttamente rilevato dalla Procura federale, la mancata corresponsione nel termine prescritto delle somme dovute per le ragioni esposte, integra gli estremi della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF ed all'art. 8, comma 9, del CGS, ascrivibile alla Società deferita, la quale ha disatteso l'obbligo di effettuare il pagamento così come disposto dalla CAE. e di inviare la relativa liberatoria nel termine prescritto. Gli addebiti contestati dalla Procura federale risultano provati per tabulas e, di conseguenza, vanno sanzionate le condotte dei legali rappresentanti pro-tempore della Società ed alla Società stessa a titolo di responsabilità diretta.

I descritti inadempimenti sono da ascrivere, in particolare, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, a Diabate Makan, Presidente della Società ASD Nardò Calcio e a Enzo Russo Presidente e Legale rappresentante all'epoca dei fatti della ASD Nardò Calcio.

La Società ASD Nardò Calcio, invece, deve rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, CGS, delle condotte indicate imputabili ai suoi Presidenti e legali rappresentanti Diabate Makan e Enzo Russo.

Va invece proscioltto Enzo Russo per la violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali, per avere, in qualità di Legale rappresentante della ASD Nardò Calcio, omesso di corrispondere le somme stabilite nell'accordo stipulato con il calciatore Di Piedi Michele; al riguardo va considerato, in linea con l'avviso espresso in numerose, recenti decisioni in materia, che la condotta addebitata al Presidente della Società in epoca precedente all'emanazione del citato provvedimento della CAE, configura un mero adempimento contrattuale al quale si può porre rimedio utilizzando gli strumenti previsti dall'Ordinamento federale per la tutela delle posizioni dei soggetti tesserati eventualmente colpiti da comportamenti pregiudizievoli. Detto inadempimento di per sé non integra un illecito disciplinare sanzionabile per violazione dei principi di lealtà e probità sportiva di cui all'art.1, comma 1 del CGS in relazione al disposto dell'art.91, comma 2 NOIF, poiché in esso non è dato ravvisare necessariamente l'inosservanza da parte della Società deferita di obblighi derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura federale, accertate le responsabilità come emergenti dagli atti di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate, tenendo conto

che nell'attuale stagione sportiva la Società è stata oggetto di provvedimento di esclusione dal Campionato di competenza.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale accoglie i deferimenti e delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- a Diabate Makan, in qualità di Presidente e Legale rappresentante della ASD Nardò Calcio: inibizione per mesi 6 (sei);
- a Enzo Russo, in qualità di Presidente e Legale rappresentante all'epoca dei fatti della ASD Nardò Calcio inibizione per mesi 3 (tre), in relazione al deferimento n. 1983/176 pf13-14/AM/ma del 29.10.2013;
- alla Società ASD Nardò Calcio, a titolo di responsabilità diretta: penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014/2015, nel campionato di competenza.

Proscioglie dagli addebiti contestati il Sig. Enzo Russo in relazione al deferimento n.1886/101 pf13-14/AM/ma del 24.10.2013.

(104) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA DE LAZZARI (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Union Quinto), Società ASD UNION QUINTO ▪ (nota n. 2107/26 pf13-14/AM/ma del 5.11.2013)

Il Deferimento

Con atto del 5 novembre 2013 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione:

- Andrea De Lazzari, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Union Quinto per violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione agli artt. 94 ter, comma 11, delle NOIF e 8, comma 9, CGS per non avere provveduto nel termine di 30 giorni alla corresponsione della somma di € 1.500,00 in favore del calciatore Manuel Roman Del Prete, sulla base di quanto disposto dalla Commissione accordi economici della F.I.G.C. – L.N.D. con provvedimento del 20.05.2013, prot. 156/C.A.E. 2012-2013, comunicato in data 20.5.2013 a mezzo raccomandata recapitata in data 24.5.2013;
- la Società ASD Union Quinto a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante.

La Procura riteneva di svolgere l'azione disciplinare a seguito della nota in data 21.6.2013, pervenuta in data 27.6.2013, con la quale il Segretario del Dipartimento Interregionale della F.I.G.C. – L.N.D. comunicava che la ASD Union Quinto non aveva corrisposto la somma di euro 1.500,00 in favore del calciatore Manuel Roman Del Prete, così come statuito dalla Commissione accordi economici (di seguito C.A.E.) della F.I.G.C. – L.N.D. con provvedimento del 20.5.2013.

In prossimità dell'udienza la Società trasmetteva copia della ricevuta liberatoria del pagamento di euro 1.500,00 in data 12.7.13, deducendo di aver proceduto al pagamento del compenso con ritardo per difficoltà economiche societarie.

Alla riunione del 4 novembre 2013 sono comparsi il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la conferma del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Andrea De Lazzari: inibizione di mesi 6 (sei);

- per la Società ASD Union Quinto: penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00);

I motivi della decisione

La C.A.E. della F.I.G.C. – L.N.D. con provvedimento del 20.5.2013, recapitato il 24.5.13 secondo quanto risulta agli atti, ha condannato la Società deferita al pagamento euro 1.500,00 in favore del calciatore Manuel Roman Del Prete.

La Società deferita ha dimostrato di aver corrisposto la somma oggetto della condanna solo in data 12.7.13, e dunque con ritardo rispetto alla scadenza del 23.6.2013, con la conseguenza che sussiste la violazione contestata a carico dell'allora presidente e Legale rappresentante della Società deferita.

Dalla responsabilità del Legale rappresentante discende inoltre la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, della stessa Società deferita.

Il dispositivo

Per quanto sopra la Commissione disciplinare nazionale irroga le seguenti sanzioni:

- per Andrea De Lazzari, quale Legale rappresentante all'epoca dei fatti della Società ASD Union Quinto la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre);
- per la Società ASD Union Quinto la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).

(491) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSARIO PENNISI (all'epoca dei fatti Presidente della Società SSD Acireale Calcio 1946), Società SSD ACIREALE CALCIO 1946 ▪ (nota n. 8757/1060 pf12-13/AM/fda del 27.6.2013)

Il Deferimento

Con atto del 27 giugno 2013 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione:

- Rosario Pennisi, Presidente e Legale rappresentante della SSD Acireale Calcio 1946 per violazione dell'art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto 12 pagina 5 del comunicato ufficiale n. 123 del 2 aprile 2012 della Lega nazionale Dilettanti per non aver provveduto entro il prescritto termine del 12 luglio 2012 ore 12.00 al deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza all'11/7/2013 di importo pari ad euro 31.000,00;
- la Società SSD Acireale Calcio 1946 a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante.

La Procura riteneva di svolgere l'azione disciplinare a seguito della nota in data 26.11.2012 prot. n. 3156/22 con la quale la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Dilettantistiche (di seguito Co.Vi.So.D.) rappresentava che la Società deferita non aveva provveduto al deposito, entro il termine del 12 luglio 2012 ore 12.00, della fideiussione bancaria con testo conforme a quanto previsto, come disposto al punto 6), pag. 2, del C.U. della Lega Nazionale Dilettanti n. 123 del 2 aprile 2012.

Alla riunione del 4 novembre 2013 sono comparsi il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la conferma del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Rosario Pennisi, la sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno);

- per la Società SSD Acireale Calcio 1946, la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

I motivi della decisione

Il C.U. della Lega Nazionale Dilettanti n. 123 del 2 aprile 2012 al punto 6, pag. 2, prevede l'obbligo di depositare una fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza 11.7.2013 di importo pari ad euro 31.000,00 secondo un modello predeterminato.

La predetta fideiussione non risulta depositata con testo conforme a quanto previsto dal C.U. predetto, come attestato dalla Co.Vi.So.D. con la nota in data 26.11.2012 prot. n. 3156/22.

Ne consegue che sussiste la violazione contestata a carico del presidente e Legale rappresentante della Società SSD Acireale Calcio 1946, per la quale, al punto 12, pag. 5, del predetto C.U. è stabilita l'ammenda di € 1.000,00.

Dalla responsabilità del Legale rappresentante discende la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, della Società deferita.

Il dispositivo

Per quanto sopra la Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni:

- per Rosario Pennisi, quale Legale rappresentante all'epoca dei fatti della SSD Acireale Calcio 1946 la sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno);
- per la SSD Acireale Calcio 1946 la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice

“”

Pubblicato in Roma il 4 dicembre 2013.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete